



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione civile

in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:

Parte_1

c.f. *P.IVA_1*

rappresentato e difeso dall'Avv. D'ORAZI ANDREA

ATTORE – OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1

(già *[...]*)

Controparte_2

[...]

c.f. *P.IVA_2*

rappresentato e difeso dall'Avv. DETTA ENRICO GIUSEPPE

CONVENUTO – OPPOSTO

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23.9.2025.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. il *Controparte_2*

[...] ha chiesto all'intestato Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 1.587.922,02 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nei confronti del *Parte_1* e a tal fine ha dedotto:

- che il Comune di *Pt_1* è Socio fondatore del *Controparte_1* il cui agglomerato produttivo insiste per gran parte nel territorio dello stesso Comune;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) dello Statuto i mezzi finanziari del *CP_1* sono costituiti “*dai conferimenti effettuati dai partecipanti a titolo di fondo consortile oltre che dai conferimenti annuali erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del CP_1*” ;
- che ai detti titoli il *Parte_1* deve attualmente corrispondere la complessiva somma di € 1.298.412,68 (di cui € 182.904,81 a titolo di conferimenti dovuti a titolo di fondo consortile ed € 1.115.507,95 a titolo di conferimenti dovuti a titolo di partecipazione al funzionamento del *CP_1*);
- che il *Pt_1* deve inoltre corrispondere al *CP_1* ulteriori somme in virtù di un protocollo intercorso tra le parti e approvato dal *Pt_1* con deliberazione di G.C. n. 304\2010, e, in particolare, € 159.468,43 a titolo di contributo per i lavori di completamento della viabilità - Rotatoria Ospedale ed € 106.508,87 a titolo di contributo per i lavori di completamento della viabilità Collegamento Strada Provinciale Reopasto – Depuratore Consortile;
- che con contratto n. 148 del 02\09\2014 il *CP_1* ha concesso al *Parte_1* [...] “*di immettere le acque di scarico meteoriche, reflue nere domestiche e di processo dello stabilimento Mattatoio Comunale nelle reti di raccolta consortili?*” e che in relazione alla prestazione di tale servizio il *CP_1* risulta creditore della somma di €19.844,66, oltre interessi come per legge;
- che il *CP_1* , infine, risulta essere creditore del *Parte_1* delle ulteriori somme: di € 1.220,00 a titolo di fitto *Parte_2* nei giorni 21, 22, 23 e 24 febbraio 2017 giusta fattura n. 16\PA del 3\3\2017; di € 149,33 a titolo di tassa d'uso annuale passo carrabile anno 2020 giusta fattura n. 214\PA del 9\11\2020; di € 2.318,00 a titolo di fitto *Parte_3* e *Parte_2* nei giorni 22 e 27 aprile 2021 e della sola *Parte_2* nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 maggio 2021, giusta fattura n. 35\PA del 28\5\2021;
- che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Rieti ai sensi dell'art. 19 c.p.c. atteso che il soggetto debitore ingiunto ha sede a *Pt_1*
- che sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 669/2021, il *Parte_1* con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il [...] *Controparte_2* al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, gradatamente

- in via preliminare, accertata l'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art.12 dello Statuto dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del collegio arbitrale e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con sua conseguente revoca;

*- ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del [...] *Controparte_2**

in quanto soggetto non più esistente alla data del deposito del ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- ancora in via preliminare, accertata e dichiarata l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, ed il vano decorso del termine di cui all'art.644 cpc, dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;

*- in subordine e nel merito per i motivi tutti esposti nell'atto di opposizione dichiarare revocato, nullo e/o annullato e comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.669/2021 del 07.12.2021 – R.G. n.1771/2021 emesso dal Tribunale di Rieti ad istanza del [...] *Controparte_2**

*a carico del *Parte_1* e notificato in data 05.01.2022;*

*- in ulteriore subordine accertata la inesistenza delle pretese creditorie avanzate dal *CP_1* revocare il decreto ingiuntivo opposto;*

- in estremo subordine, salvo il gravame, accertare e dichiarare la avvenuta estinzione delle obbligazioni portate nel ricorso per decreto ingiuntivo a seguito dei pagamenti effettuati e/o delle compensazioni eseguite sia in epoca antecedente alla emissione del decreto, che in epoca successiva, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- dichiarare non dovuta l'applicazione, sulle somme eventualmente riconosciute, degli interessi al tasso moratorio ex D. Lgs. n.231/2002;

- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”

Ha dedotto, a sostegno dell'opposizione:

- il difetto di competenza del Tribunale adito, in considerazione della previsione contenuta all'art. 12 dello Statuto del *CP_1*, la quale demanda alla

competenza arbitrale tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e tra soci e *CP_1* in attuazione del medesimo statuto;

- la carenza di legittimazione attiva del *CP_1* per essere stato il ricorso monitorio depositato dopo la sua fusione nel *Controparte_1*, e per aver dunque l'ormai estinto *Controparte_2* [...] eseguito una serie di attività processuali successivamente alla sua estinzione, nonché per essere stato il decreto ingiuntivo notificato dal difensore dello stesso successivamente a tale estinzione e alla cancellazione dal registro delle imprese, e dunque in un momento in cui non poteva più ritenersi efficace la procura alle liti;
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, avendo l'opposta duplicato pretese creditorie già azionate con cartelle di pagamento, nonché avendo l'opponente già estinto, con pagamenti o compensazioni, le invocate pretese creditorie, e non avendo in ogni caso l'opposta provato l'esecuzione dei servizi posti a fondamento delle indicate pretese;
- l'errata applicazione degli interessi ex d.lgs 231/2002 non ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione di tale normativa.

Si è costituito in giudizio il *Controparte_1* (già [...]) *Controparte_2*, deducendo:

- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in virtù dell'operatività della clausola compromissoria, atteso che i crediti per i quali il *CP_1* ha chiesto ed ottenuto l'emissione del provvedimento monitorio opposto trovano la loro causale in titoli che esulano dall'ambito applicativo della invocata clausola arbitrale;
- l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva del [...] *Controparte_2* e di inesistenza della procura alle liti conferita da quest'ultimo al difensore, essendosi verificata una successione a titolo universale in tutti i rapporti facenti capo allo stesso da parte del [...] *Controparte_1*, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;
- l'infondatezza delle eccezioni avversarie relative: alla duplicazione dei titoli, non sussistendo peraltro una preclusione giuridica alla formazione di una pluralità di titoli esecutivi per il medesimo credito; all'avvenuto pagamento delle somme

richieste, avendole parte opponente soltanto poste in compensazione con propri pretesi crediti; all'avvenuta estinzione per compensazione delle somme richieste, avendo la stessa parte opponente nell'ambito di controversie pendenti dinanzi alla giurisdizione tributaria per crediti vantati dalla medesima opponente nei confronti dell'opposta espressamente contestato la possibilità di procedere a tale compensazione; alla mancata prova delle prestazioni poste a fondamento delle pretese azionate in sede monitoria, avendo il **Pt_1** opponente, nella seduta consiliare del 29\12\2018, con deliberazione n. 133, espressamente riconosciuto nell'*an* e nel *quantum* i crediti azionati con il ricorso monitorio;

- la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi nella misura determinata dal d.lgs 231/2002.

Ha quindi concluso come segue:

“- in via principale,

a) respingere integralmente l'avverso atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669\2021 – RG 1771\2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché sfornito di prova;

- in via graduata,

*b) con riferimento all'eccezione di difetto di competenza del G.O. in applicazione della clausola arbitrale, nella denegata ipotesi di sua ritenuta fondatezza con riferimento a talune delle voci di credito azionate con il monitorio opposto, previo stralcio delle voci di credito i cui titoli siano ritenuti rientranti nell'ambito applicativo della menzionata clausola arbitrale, condannare il **Parte_1** al pagamento della residua somma, rispetto a quella ingiunta, i cui titoli siano ritenuti soggetti alla competenza del G.O., il tutto oltre maggiorazione di interessi ex D.Lgs 231/02 e\o legali maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;*

*c) con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda per duplicazione dei titoli, nella denegata ipotesi in cui la detta eccezione sia ritenuta fondata limitatamente alla cartella di pagamento n.096.2018.0000589761000, previo stralcio della somma di € 50.000,00, condannare il **Parte_1** [...] al pagamento della minore somma di € 1.537.822,02 (€ 1.587.922,02 - € 50.000,00) oltre maggiorazione di interessi ex D.Lgs 231\02 e\o legali maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo.*

*d) con riferimento all'eccezione di estinzione dei crediti azionati per intervenuta compensazione con i crediti vantati dal **Parte_1** condannare quest'ultimo al pagamento, per i titoli azionati nel provvedimento monitorio, di quei crediti in relazione ai quali non sia stata fornita da controparte la*

prova dell'intervenuta estinzione anche in relazione alla condotta processuale avversa e\o all'esito dei giudizi RG 29\2022 e RG 42\2022 attualmente pendenti innanzi alla CTP di Rieti;

*e) con riferimento all'eccezione di inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs 231\02, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita dovesse ritenere inapplicabile gli interessi previsti dal D.Lgs 231\02 a tutte e\o ad alcune delle voci di credito azionate, condannare il **Parte_1** al pagamento della somma ingiunta di € 1.537.822,02 ovvero di quella diversa che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio con maggiorazione degli interessi ex d.lgs 231\02 e\o legali a seconda della natura delle singole voci di credito azionate con il provvedimento monitorio opposto.*

f) in ogni caso, condannare l'opponente alle refusione delle spese di lite.”.

Con provvedimento del 28.3.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione in data 23.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

La giudice – preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 23 settembre 2025 in ordine all'intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù della sottoscrizione da parte delle stesse in data 18.12.2024 di una transazione (depositata nel fascicolo del presente giudizio il 23.9.2025) con cui le parti hanno provveduto all'estinzione delle pretese creditorie della parte opposta per compensazione con crediti vantati dalla parte opponente – ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.

Infatti, i diritti controversi sono stati oggetto di una transazione intervenuta tra le parti, per effetto della quale le stesse non hanno più alcun interesse sostanziale nella prosecuzione del giudizio (originato dal deposito del ricorso monitorio da parte del **CP_1** opposto e proseguito nel contraddittorio tra le parti a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal **Pt_1** opponente). Al venir meno di tale interesse consegue la necessità di provvedere alla formale revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pari di quanto avviene a seguito dell'accertamento di ogni fatto estintivo del diritto in contestazione (cfr. Cass. 22 maggio 2008, n. 13085; Cass. 10 aprile 2000, n. 4531; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 372 del 2023).

Peraltro, tale pronuncia si rende necessaria – non potendo ad essa ritenersi equivalente, sul piano degli effetti, la declaratoria di estinzione del processo ex artt. 306 o 309 c.p.c. (contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta) – in quanto l'art. 653, comma 1,

c.p.c. prevede che, in caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva (cfr. Tribunale di Trieste, sentenza n. 841/2025).

Dunque, l'estinzione ex artt. 306 o 309 c.p.c. condurrebbe alla produzione di un effetto contrario a quello derivante dall'accertamento del venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito. Ciò in quanto renderebbe definitiva la statuizione di merito contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, peraltro attribuendo alla parte opposta un titolo esecutivo pur a fronte del venir meno dei presupposti per la sua emissione (per intervenuta soddisfazione della pretesa creditoria azionata in via monitoria o, nel caso di specie, per intervenuta definizione transattiva della controversia), risultando oltretutto preclusa alla parte opponente la possibilità di far valere in sede esecutiva il fatto estintivo della pretesa, potendosi in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. far valere soltanto i fatti estintivi, modificativi o impeditivi successivi alla formazione del titolo e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato (cfr., sul punto, ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 372 del 2023).

Dalle superiori considerazioni deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Dal momento che le parti non hanno formulato conclusioni congiunte in merito alla regolamentazione delle spese di lite, ai fini della pronuncia sulle spese deve aversi riguardo alla cd. soccombenza virtuale.

Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite in ossequio ai principi esposti da Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (*“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”*), atteso che la domanda formulata in sede monitoria risulta articolata in più capi, corrispondenti ai diversi titoli posti alla base delle somme richieste, e che in relazione alle somme richieste

ai punti A e B del ricorso monitorio (pari a complessivi € 1.298.412,68 su una domanda monitoria complessivamente pari ad € 1.587.922,02), come già osservato nell'ordinanza del 28.3.2024, appare fondata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito formulata da parte opponente avuto riguardo alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del **CP_1** opposto.

Infatti, l'art. 12 di tale statuto (cfr. allegato 2 al ricorso monitorio) prevede che *“Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra Soci o tra Soci e Consorzio in attuazione del presente Statuto, dovranno essere rimesse ad arbitrato presso la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio più vicina”*.

Dunque, avendo i punti A e B del ricorso monitorio ad oggetto i *“conferimenti dovuti a titolo di fondo consortile”* e i *“conferimenti dovuti a titolo di partecipazione al funzionamento del **CP_1**”*, espressamente previsti dall'art. 4 del richiamato statuto, le domande relative al pagamento di tali conferimenti da parte del **Pt_1** opponente quale socio del **CP_1** devono ritenersi rientranti nell'ambito delle controversie tra Soci e **CP_1** relative all'attuazione dello statuto e devono conseguentemente ritenersi demandate alla competenza arbitrale convenuta tra le parti.

Non appare peraltro fondata l'eccezione di nullità della clausola compromissoria formulata da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non risultando la richiamata clausola viziata da indeterminatezza o genericità, atteso che:

- individua chiaramente l'ambito soggettivo e oggettivo della propria applicabilità (le controversie tra soci o tra soci e **CP_1** relative all'attuazione delle previsioni statutarie);
- la mancata indicazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato non rende la clausola indeterminata, atteso che in assenza di specifica opzione per l'arbitrato irrituale trovano applicazione le disposizioni del Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile (cfr. art. 808 ter c.p.c.);
- viene specificamente individuato il soggetto dinanzi al quale si svolgerà l'arbitrato (la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio più vicina), dovendosi evidentemente intendere quale *“Camera di Commercio più vicina”* quella maggiormente vicina alla sede del **CP_1**, essendo la clausola compromissoria contenuta nello statuto di quest'ultimo;

- risulta irrilevante che all'epoca dell'introduzione del procedimento monitorio la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo non avesse ancora istituito presso di sé una Camera Arbitrale, atteso che lo statuto non prevedeva che la Camera Arbitrale presso la quale instaurare l'arbitrato dovesse essere specificamente quella istituita presso la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, ma stabiliva che le controversie sarebbero state rimesse ad arbitrato "*presso la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio più vicina*", previsione da intendersi evidentemente nel senso che la "Camera di Commercio più vicina" (alla sede del **CP_I**) dovesse essere individuata tra quelle che avevano una "Camera Arbitrale" istituita presso di loro. Dunque, la mancanza di una Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo al momento dell'introduzione del giudizio non avrebbe in ogni caso precluso l'introduzione dell'arbitrato sulla base delle disposizioni statutarie, atteso che le parti avrebbero dovuto fare riferimento, appunto, alla Camera Arbitrale che fosse già istituita presso la Camera di Commercio più vicina alla sede del **CP_I**.

Conseguentemente, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, l'opposizione proposta avrebbe dovuto essere accolta quantomeno con riguardo all'eccezione incompetenza del Tribunale adito in virtù della richiamata clausola compromissoria, con conseguente sussistenza dei presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che la richiamata eccezione riguardava due capi della domanda posta a fondamento del ricorso monitorio, corrispondenti ad un importo pari a più dell'80% della somma complessiva richiesta da parte opposta.

Risulta invece irrilevante accertare la fondatezza o meno degli ulteriori capi della domanda monitoria, atteso che la parte opponente, in sede di precisazione delle conclusioni formulate all'udienza del 23.9.2025, ha in via principale richiesto, in uno alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la compensazione delle spese di lite (richiamando soltanto in via subordinata – dunque per l'ipotesi di mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere – le conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

Non risulta invece ammissibile la domanda di condanna della controparte alle spese processuali e/o alle eventuali spese di registrazione dell'accordo transattivo formulata da

parte opponente nella comparsa conclusionale, in quanto formulata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni (e dunque in una fase in cui la modifica delle conclusioni già precisate risulta ammissibile soltanto in termini di rinuncia a domande o eccezioni già formulate).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Rieti, il 15 febbraio 2026

La Giudice
dott.ssa Roberta Della Fina